

N. R.G. 422/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Il sottosezione civile

composta da:

Donatella Aru	Presidente
Emanuela Cugusi	Consigliere
Grazia M. Bagella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.ro 422 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa

da

Parte_1, elettivamente domiciliato in Tortolì, *Indirizzo_1*, presso lo
studio dell'Avv. Sabina Biancu che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in
calce all'atto di appello,

appellante

CONTRO

Controparte_1 con sede legale in Milano, *Indirizzo_2*, in persona del Procuratore
Speciale Dott. *CP_2* e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Gregoroni, Roberto
Pavia e Alice Danielli che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in

calce all'atto di comparso di costituzione e risposta e unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Accardo sito in Cagliari, in Indirizzo_3 ,

appellata

All'udienza del 30.06.2023 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis: 1. In via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2021 emessa dal Tribunale di Lanusei, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giada Rutili, depositata in cancelleria in data 25.02.2021, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza della condotta illecita della CP_1 , come determinati in primo grado e precisati nelle motivazioni del proposto appello: 2. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 3. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato e quindi va versato un contributo unificato, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, pari ad euro 777,00.”*

Nell'interesse dell'appellato: *“In via preliminare - dichiarare ai sensi dell'articolo 348 bis cod. proc. civ. l'inammissibilità dell'appello per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento; Nel merito, in via principale - respingersi in quanto infondata l'impugnazione promossa dal sig. Parte_1 confermando integralmente la sentenza di prime cure; In ogni caso, - con vittoria di spese, anche forfettarie, onorari e accessori come per legge in relazione a entrambi i gradi di giudizio.”*

Ragioni di fatto e di diritto

Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 34/2021 pronunciata dal Tribunale di Lanusei a definizione del giudizio instaurato nei confronti di *Controparte_1* al fine di vedere quest'ultima condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti in seguito alla condotta illecita della società finanziaria, consistita nell'aver iscritto, arbitrariamente e per un errore di persona, il suo nominativo al CRIF senza procedere, nonostante le sue reiterate segnalazioni, alla cancellazione dell'iscrizione, così precludendogli, negli anni 2010-2011, il conseguimento del mutuo per la prima casa, a cui aveva potuto accedere solo nell'anno 2012, a condizioni meno favorevoli, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale, a definizione del primo grado del giudizio, ha statuito nei seguenti termini: “- *rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza dedotta da parte convenuta; - rigetta l'eccezione di improcedibilità dedotta da parte convenuta; - condanna la società *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.000,00 per le causali di cui in motivazione; - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta; - condanna la società *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre euro 458,00 a titolo di spese di iscrizione a ruolo, oltre spese generali al 15 per cento ed accessori di legge”.*

Si riporta la premessa dell'iter argomentativo seguito dal primo Giudice: “*All'esito dell'istruttoria documentale è emerso che la società convenuta ha tenuto un comportamento assolutamente colposo e negligente quanto alla segnalazione del nome dell'attore alle banche dati dei soggetti morosi. E' documentato in causa e non contestato da parte convenuta che, a partire dal 2005, l'attore ha segnalato in più occasioni e in molteplici modi (fax, email, raccomandate) alla società di finanziamento l'errore in itinere. La stessa solo nel 2007 ha attivato un giudizio per aver un titolo per il recupero del credito nei confronti di *Pt_1* l'omonimo, ma nel frattempo non si è attivata per la cancellazione del nominativo dell'attore dalle banche dati dei soggetti a rischio.*

Anche in fase di arbitrato bancario la convenuta aveva dichiarato di aver provveduto alla cancellazione del nome dell'attore dal SIC, chiedendo addirittura la cessazione della materia del contendere e, tuttavia, CP_3 risultava ancora iscritto nel dicembre 2011, come da verifica della Barclays Bank (doc. 9 parte attrice). E' dunque provato il comportamento negligente ed illegittimo della CP_4 che ha, in primis, proceduto alla segnalazione al CRIF del nominativo dell'attore senza l'adozione delle verifiche che il trattamento dei dati comunicati imponeva e senza il preventivo avviso imposto dalla regolamentazione di settore e, successivamente, non ha curato la cancellazione anche a fronte dell'accertamento del Tribunale di Milano.”. Argomentando da siffatto, riprovevole comportamento della società finanziaria, che pervicacemente, anche dopo la pronuncia dell'arbitro bancario e l'introduzione del giudizio aveva continuato a pretendere dall'attore pagamenti relativi ad un credito inesistente, il Tribunale ha riconosciuto in favore di quest'ultimo un risarcimento del danno non patrimoniale di ulteriori euro 5000,00, oltre agli euro 10.000,00 già liquidati dall'arbitro. Tuttavia ha ritenuto non provato il danno patrimoniale domandato dall'attore in dipendenza del fatto, allegato, di non aver potuto ottenere, negli anni 2010 e 2011 un mutuo per l'acquisto della propria abitazione poiché “la Banca Unicredit nel 2010 e la Barclays Bank nel 2011 avrebbero rigettato le sue richieste di finanziamento per effetto della presenza del suo nominativo nel CRIF... [e] ... solo nel 2012, a seguito della cancellazione disposta dalla convenuta, sarebbe riuscito ad ottenere un finanziamento, ma a condizioni molto meno vantaggiose rispetto a quelle di cui avrebbe usufruito nel 2010-2011: a causa dell'aumento del tasso Euribor, a parità di rata, avrebbe ottenuto del 2012 una somma minore di quanto avrebbe avuto nel 2010-2011, con una differenza stimata di circa € 19.798 (relazione doc. 12 parte attrice). A ciò si aggiungerebbe l'affitto pagato per locare un immobile, in attesa di ottenere un mutuo per l'acquisto della propria casa.”. Il Tribunale ha in proposito rilevato come con riguardo ai “... contratti di mutuo che si sarebbero dovuti concludere nel 2010-2011, non è stata data prova di alcun elemento idoneo a valutare le condizioni del prestito: lo stesso agente Unicredit, Per_1 [...], riferisce del contatto con l'attore e del rifiuto della banca ma non precisa – perché non

chiamato sul punto – le condizioni generali di mutuo richieste ovvero prospettate dalla Banca. In assenza di un quadro generale che permetta di ricostruire le condizioni dei contratti da concludere, il confronto diviene meramente esplorativo e così la c.t.u. richiesta, che sarebbe diretta a provare un danno da perdita di “chance”, consistita nella mera possibilità di concludere un contratto più vantaggioso e non in un danno effettivo concretizzatosi.”. Sotto tale profilo ha ritenuto come non fosse di alcun aiuto la perizia di parte, elaborata “... prendendo quale elemento chiave lo stipendio medio dell’attore, indicato in € 1.600, ma anche in questo caso si tratta di un dato privo di ogni riscontro probatorio. Il Cud richiamato nella relazione non è stato prodotto nel presente giudizio e conseguentemente il calcolo effettuato dal c.t.p. è fondato su un elemento unilateralmente dedotto e privo di ogni riscontro.Con riferimento poi ai canoni di affitto asseritamente pagati in attesa dell’acquisto della casa, è da rilevarsi in primis che il contratto depositato in causa non è registrato e che, in ogni caso, non vi è prova alcuna dell’effettivo pagamento dei canoni stessi e, quindi, della sua effettiva esecuzione. ... A ciò si aggiunga che la spesa non può configurarsi quale conseguenza diretta ai sensi dell’art. 1223 c.c. del comportamento negligente della banca: non vi è ragionevole certezza del fatto che, se il mutuo fosse stato concesso nel 2010, in quei sei mesi l’attore avrebbe acquistato un immobile e vi si sarebbe trasferito, ciò anche in considerazione dei tempi tecnici dell’operazione.”.

In questa sede l’appellante, senza mettere in discussione la liquidazione del danno non patrimoniale, ha censurato la decisione del Tribunale per non avere riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno patrimoniale. Ha altresì lamentato che la sentenza avrebbe omesso di provvedere sulla sua domanda di liquidazione della spese stragiudiziali.

I. Danno patrimoniale.

1.a. Pur essendo emerso in maniera incontrovertibile, dalla documentazione versata agli atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che a causa della illegittima segnalazione al Crif esso attore si era visto negare, sia nel 2010 che nel 2011, l’accesso al credito per l’acquisto della prima

casa, ottenuto solo nel 2012 dopo l'intervenuta cancellazione del suo nominativo, il giudice aveva ritenuto non fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Segnatamente il Giudice aveva ritenuto che: *"... parte attrice non ha dato prova delle condizioni a cui i contratti di mutuo sarebbero stati richiesti e presumibilmente concessi nel 2010 e nel 2011, per cui diviene impossibile effettuare un controllo con quello assertivamente accordato nel 2012"*, pur a fronte del fatto che esso attore avesse fin da principio allegato che: *"... avendo individuato sul mercato immobiliare un appartamento che corrispondeva alle proprie esigenze, in data 13.10.2010, inoltrava all' Controparte_5 una richiesta di mutuo per l'acquisto di detto immobile (all .n. 2 atto di citazione)." La richiesta era in particolare "... finalizzata all'acquisto di una abitazione ad Assemini (CA) da destinare a prima casa". Inoltre, dalla documentazione agli atti sarebbe emerso che il valore dell'immobile era di € 195.000,00 e l'importo di finanziamento richiesto era pari a € 150.000,00. L' Controparte_5 di Quartu Sant'Elena avrebbe comunicato che tale richiesta non poteva essere accolta "in quanto sono stati riscontrati dei ritardi nella banca dati CRIF, riguardanti un finanziamento stipulato con la società CP_1 in data 03/01/2005. La pratica di mutuo non soddisfacendo i nostri parametri di credito è stata declinata". La circostanza sarebbe stata confermata dal teste Persona_1, impiegato all'epoca (anno 2010) presso la CP_5 il quale si era occupato personalmente della pratica dell'attore, che nel riconoscere come proprio il documento della Unicredit datato 4.11.2010 (all. n.2 atto di citazione), ne aveva confermato il contenuto precisando: *"... feci il controllo sulle banche dati che sono pubbliche su espressa delega del signor Parte_1 . La sua pratica di mutuo non è potuta andare avanti perché il sistema l'ha rigettata. La situazione risultava chiaramente dall'allegata nota Crif da cui si evince il ritardo nel pagamento di n. 7 rate in un finanziamento concesso da CP_1 "*. Non potevano dunque esservi dubbi in ordine all'adempimento dell'onere probatorio incombente su esso attore, il quale aveva fornito la prova della condotta illecita, del concreto pregiudizio subito, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra condotta illecita e danno, producendo la dichiarazione di rigetto della domanda di finanziamento (all. nn. 2 e 12 atto di citazione), la richiesta di mutuo e i*

prospetti delle condizioni contrattuali dei richiesti finanziamenti, da cui emergeva che “... la banca mutuante avrebbe concesso un mutuo dell’importo di € 140.000,00, a tasso fisso, per l’acquisto di un immobile del valore di € 180.000,00 che il mutuante avrebbe restituito in 360 rate (tale concessione di credito è avvenuta tenendo conto che la rata del mutuo non può superare il 40% dello stipendio del richiedente e, pertanto, da tale prospetto si può determinare con certezza lo stipendio del mutuante)”. Né egli aveva potuto versare agli atti il piano di ammortamento relativo a tale richiesta di finanziamento posto che a conclusione della fase istruttoria la sua richiesta era stata giudicata inaccoglibile “... in quanto dall’analisi della pratica, in particolare dalla consultazione delle informazioni creditizie attraverso la Banca Dati Eurisk gestita da CRIF SpA, Indirizzo_4 CA_1 Bologna, sono emerse evidenze non in linea con i nostri criteri di erogazione”. Esso attore aveva poi, con memoria ex art 183 n. 2 c.p.c., documentato l’effettiva conclusione del contratto di mutuo con il Banco di Credito Sardo, sottoscritto in data 6 agosto 2012, nonché del piano di ammortamento, nel quale erano “... indicati l’importo finanziato nonché il relativo tasso d’interesse così come determinato dai Decreti Ministeriali” essendo evidente, dal confronto tra le condizioni contrattuali prospettate dalla Banca Barclay nel 2011 e quelle poi applicate al contratto di mutuo stipulato nel 2012, il depauperamento patrimoniale subito in conseguenza della condotta illecita di CP_1 consistito “... in una perdita del potere economico e in un maggiore esborso in termini di interessi passivi.”. Nel dettaglio: nel contratto del 2012 con la Banca di Credito Sardo Spa, l’importo finanziato era stato “... pari ad euro 100.000,00 da rimborsare in rate semestrali per 25 anni al tasso fisso annuo del 6,33%. Il totale degli interessi da corrispondere nei 25 anni di finanziamento, così come previsti nel piano di ammortamento versato agli atti [era] pari ad euro 98.645,72. Considerato che il finanziamento ottenuto è un finanziamento agevolato ai sensi della L.R. 32/1985, che prevede un abbattimento del tasso di interesse del 50% sulle prime 26 rate, e che ciò comporta un contributo regionale in conto rata pari ad euro 27.567,02 (euro 1.060,27 per 26 rate), per il signor Pt_1 il costo effettivo degli interessi passivi ammonta ad euro 71.078,70 (98.645,72 meno 27.567,02). Per contro, elaborando “...un piano di ammortamento per l’anno

2010, per un mutuo al tasso del 4,51% per un importo pari a quello ottenuto nel 2012 ovvero per € 100.00,00, risulta che il totale degli interessi che il Sig. Pt_1 avrebbe dovuto corrispondere in 25 anni di finanziamento sarebbe stato pari ad euro 67.763,60. Tenuto conto della stessa agevolazione ai sensi della L.R. 32/1985 di cui ha usufruito nel 2012, che prevede un abbattimento del tasso di interesse del 50% sulle prime 26 rate, il contributo regionale in conto rata sarebbe stato pari a euro 24.451,40. Pertanto ... il costo effettivo degli interessi passivi sarebbe stato pari ad euro 43.312,20 (67.763,60 meno 24.451,40)”. Dunque la stipula del mutuo nell’anno 2012 aveva comportato un “... aggravio di costi per interessi passivi pari ad euro 27.766,50 (71.078,70 meno 43.312,20)”. Alla luce di siffatte considerazioni l’appellante ha lamentato l’inconferenza dell’asserzione del Giudice, secondo cui “ in assenza di un quadro generale che permetta di ricostruire le condizioni dei contratti da concludere, il confronto diviene meramente esplorativo e così la c.t.u. richiesta, che sarebbe diretta a provare un danno da perdita di “chance”, consistita nella mera possibilità di concludere un contratto più vantaggioso e non in un danno effettivo concretizzatosi”, ed ha pertanto insistito per la nomina di c.t.u.

1.b. Dovendo, inoltre, il danno essere risarcito integralmente, ad esso appellante spetterebbe, altresì, il risarcimento da “... mancato guadagno per aver visto ridotto il proprio potere di acquisto che ha avuto l’ulteriore conseguenza di non poter acquistare un immobile di valore commerciale superiore a causa della perdita del potere di acquisto che andrà determinato tenendo conto della differenza di valore tra i due immobili ed è pari a € 70.000,00 (€ 195.000,00 meno € 125.000,00). Ad ogni buon conto, essendo stata provata la condotta illecita, la sussistenza di un danno e il nesso di causalità, se anche si dovesse ritenere difficile provare il danno nel suo esatto ammontare lo stesso deve in ogni caso essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”.

1.c. La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha negato “... il risarcimento dell’ulteriore danno patito dal Sig. Pt_1 in conseguenza dell’illecita condotta perpetrata dalla CP_1 e consistito negli esborsi per il pagamento dei canoni di locazione per l’immobile nel quale si [era] dovuto trasferire in attesa di poter accedere al mutuo e acquistare quella che sarebbe diventata la

propria abitazione.”, diritto erroneamente negato sul rilievo che tale contratto non sarebbe stato registrato e sulla circostanza che il Sig. **Pt_1** non avrebbe fornito la prova dell’effettivo pagamento del canone. Viceversa agli atti risultava “... *un contratto di locazione stipulato il 28.09.2010 e registrato il 24.11.2010 (all. n. 11 atto di citazione)*”.

La censura è infondata con riguardo a tutti e tre i profili sollevati.

a) Ferme le valutazioni sopra riportate in ordine alla condotta gravemente colposa e riprovevole della **Controparte_1** rispetto alla quale è stato riconosciuto il risarcimento di un danno non patrimoniale la cui entità non può più essere messa in discussione, non avendo costituito oggetto di impugnazione, è doveroso premettere che non pare corretta in sé e per sé l’affermazione del Tribunale per cui non potrebbe disporsi consulenza tecnica finalizzata ad accertare un *mera* perdita di chance, quasi che tale figura sia estranea al sistema risarcitorio: invero: “*In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo, peraltro, conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di "chance" di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato [...].*”(Cass. Sez. 3, Ord. n. 24050 del 07/08/2023). Nella specie va, tuttavia, precisato che, avuto riguardo alla prospettazione attrice e alla conseguenziale domanda di risarcimento del danno patrimoniale, inteso come maggiore esborso rispetto a quello che sarebbe stato affrontato in ipotesi di tempestiva cancellazione del nominativo dalla banca dati del CRIF, sono mancati esaustivi termini di raffronto atti a supportare la pretesa azionata: il doc. 2 cui ha fatto riferimento l’appellante (diniego della domanda di mutuo) è costituito da una comunicazione avente ad oggetto “*richiesta mutuo 2251401*” a firma **Persona_1** che (a prescindere dalla circostanza, non dirimente, fatta rilevare dall’appellata, secondo cui *tale documento, redatto su di un foglio semplice e non su carta intestata*

dell'istituto di credito, sarebbe riferibile al *Per_I* personalmente e non alla banca di cui questi era impiegato) riporta la data del 17 novembre 2011, risultando successivo di oltre un anno rispetto alla domanda di mutuo indicata dall'attore, ed è riferito ad una domanda presentata appena un mese prima; né risultano elementi significativi atti a dimostrare che l'immobile da acquistare fosse stato individuato (tali non sono le risultanze del tutto generiche della prova testimoniale, in cui si è fatto riferimento ad un immobile (forse) in Assemmini o Sinnai - teste *Testimone_I* . Quanto al documento sub **** anch'esso richiamato e riprodotto nell'atto di appello, si tratta di una relazione redatta al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso *Parte_I* peraltro sulla base di parametri quali il *rialzo dell'Euribor*, rispetto al quale non è dimostrato fosse parametrato il mutuo negato. In questa sede l'appellante non ha posto in evidenza ulteriori ed utili elementi versati agli atti, finalizzati a consentire, anche attraverso l'ausilio di un tecnico, l'accertamento dei maggiori esborsi affrontati.

b) Con riguardo al secondo profilo sollevato, vale il medesimo ordine di argomentazioni, stante la carenza di termini seri di raffronto in ordine al bene originariamente individuato e a quello che è stato poi acquistato, tali da consentire di procedere all'accertamento dell'entità dell'eventuale danno, anche eventualmente per mancanza di possibili opzioni alternative.

c) Quanto al terzo profilo di danno, pur dovendo convenirsi sull'erroneità dell'asserzione del primo giudice, risultando documentata la registrazione del contratto di locazione, deve osservarsi che trattasi, tuttavia, di un contratto transitorio semestrale del 28.9.2010, il quale non può porsi in relazione causale con il mancato riconoscimento del mutuo, risalente al novembre 2011, tanto più perché non risulta né allegata né, tantomeno, provata una sua proroga; ciò anche a prescindere dalla mancata prova in ordine al pagamento dei canoni.

II. L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul ristoro delle spese da lui sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale

(euro 1700,00), così come documentate mediante la produzione della fattura (all. n. 13 dell'atto di citazione), rammentando il principio, più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e che “ *le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto*”, pertanto autonomamente liquidabili. Ciò anche in considerazione, nella specie, della complessità delle questioni giuridiche inerenti la controversia in oggetto, tali da rendere necessaria l'assistenza di un legale sin dalla fase stragiudiziale.

La censura è fondata. L' **Pt_1** ha fin dall'atto di citazione lamentato l'ingiusto esborso di spese stragiudiziali per i solleciti e le segnalazioni reiterate resesi necessarie in dipendenza dell'ingiusta segnalazione e iscrizione al Crif, e per la mancata cancellazione dalla relativa banca dati, documentate dalle molteplici missive inoltrate dall'Avv. Sabrina Biancu di cui agli atti, rimaste senza esito nel tempo, nonché dalla fattura - doc. 13- che indica nel dettaglio le seguenti voci: euro 953,60 per compensi, euro 38,14 inps, euro 208,26 IVA 21%, euro 500,00 spese vive. La domanda, seppure non trasfusa nel dettaglio nelle conclusioni formulate, genericamente riferite ai danni patrimoniali e non subiti, risulta chiaramente ed inequivocabilmente formulata e reiterata anche in sede di conclusionali. I compensi, parametrati ai minimi tariffari previgenti previsti per l'attività stragiudiziale per cause di valore di euro 5200,00) risultano non contestati nel loro ammontare e sono decisamente congrui in relazione all'entità dell'attività professionale svolta, come documentata (sul punto cfr. Cass. sez. 3, Ord. n. 24481 del 04/11/2020: “*Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova ...*”).

Da ultimo l'appellante ha fatto rilevare che ove venisse accolto il suo appello, le spese processuali (anche del primo grado) dovrebbero essere liquidate in relazione allo scaglione relativo all'importo riconosciuto.

Ciò posto, il riconoscimento dell'importo di ulteriori euro 1700,00 per il titolo di danno sopra indicato impone la liquidazione delle spese processuali di primo e secondo grado in base allo scaglione corrispondente (da 5200,01), applicati i parametri medi, minimi per la fase di trattazione/istruttoria in appello (sulla necessità di liquidare anche in appello i compensi per la fase trattazione/istruttoria, cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 29857/2023).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie, per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 34/2021, che per il resto conferma, e per l'effetto condanna la società *Controparte_I* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 6.700,00 per le causali di cui in motivazione (euro 5000,00 più euro 1700,00);

Condanna la società *Controparte_I* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di *Parte_I* delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 4835,00 e quanto al secondo in euro 4888,00, oltre spese di iscrizione a ruolo, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 gennaio 2024.

La Presidente

Dott.ssa Donatella Aru

La Cons. Est.

Dott. ssa Grazia M. Bagella